

N. 00619/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02211/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2211 del 2011, proposto da:

Carmen Sponga, rappresentata e difesa dagli avv. Elisa Tomasella, Alice Burigo, con domicilio eletto presso Antonio Rebesco in Venezia-Mestre, via Einaudi, 42;

contro

Comune di Sedico, U.T.G. - Prefettura di Belluno (parti non costituite in giudizio),

nei confronti di

Rino Lorenzon, rappresentato e difeso dagli avv. Giorgio Azzalini, Giorgio Arseni, con domicilio eletto presso Cristina Belloni in Venezia, San Marco, 3482;

Maria Cenedese, rappresentata e difesa dagli avv. Giorgio Arseni,

Giorgio Azzalini, con domicilio eletto presso Cristina Belloni in Venezia, San Marco, 3482;

per l'annullamento,

dell'ordinanza comunale 29.11.2011 prot. n. 18906/X.X.VIII, Reg. Ord. 2011 n. 154 con cui si ordina alla ricorrente di rimuovere il telo indicato e ripristinare lo stato originario dei luoghi e della nota comunale 24.10.2011 con la quale viene illustrato quanto esposto in un incontro con la Soprintendente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Rino Lorenzon e di Maria Cenedese;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2013 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ordinanza del 29/11/2011 il Comune di Sedico ordinava alla Sig.ra Carmen Sponga la rimozione di un telo che andava a coprire parte della siepe e che, nel contempo, delimita la proprietà dell'attuale ricorrente.

Parte ricorrente afferma che il telo di cui si tratta era stato posizionato a ridosso del confine e comunque all'interno della proprietà, con lo scopo principale di protezione della siepe in fase di crescita.

Ne seguiva la proposizione del ricorso ora sottoposto all'esame di questo Collegio mediante il quale si è proposta l'impugnativa dell'ordinanza del 29/11/2011 (prot. nr. 18906/X.X VIII) di rimozione del telo plastificato sorretto da graticcio di canne, posizionato sul terreno della stessa in quanto asseritamente realizzato senza autorizzazione paesaggistica e, ciò, unitamente alla nota del 24 Ottobre 2011 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Sedico per mezzo della quale viene illustrato quanto esposto in un incontro avvenuto tra le parti.

Nel corso del giudizio si costituivano i soggetti controinteressati, Sig. Lorenzon Rino e Cenedese Maria, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

Il ricorso può essere accolto per i motivi di seguito precisati.

1. L'oggetto della controversia sottoposta a questo Collegio attiene all'applicabilità, al caso di specie, dell'esimente di cui alle lett. b) e c) dell'art. 149 del D.Lgs. n. 42/2004.

1.1 Dette disposizioni ritengono non necessaria l'emanazione di un atto di autorizzazione paesaggistica, anche su un'area vincolata e, ciò, in presenza di due precise fattispecie.

Nell'ipotesi della lett.b), si è inteso sottrarre al regime dell'autorizzazione paesaggistica gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio.

1.2 Nella fattispecie di cui alla lett.c) l'autorizzazione paesaggistica non è ritenuta necessaria nelle ipotesi del ..” *taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia*”.

2. Nelle ipotesi sopra ricordate la fattispecie derogatoria deve ritenersi da ricondurre alla natura degli interventi da realizzare che sono tali da non incidere sul contesto vincolato producendo apprezzabili mutamenti dello stato dei luoghi.

2.1 In particolare la fattispecie di cui alla lett.b) richiede che gli interventi non soggetti ad autorizzazione soddisfino due presupposti: Il primo di essi è dato dalla circostanza che l'intervento non produca un'alterazione permanente dei luoghi protetti attraverso la costruzione di organismi edilizi od altre opere civili. Il secondo requisito richiede che non vengano realizzate attività idonee ad alterare l'assetto idrogeologico del territorio.

3. Nel caso di specie l'ordinanza di rimessione è diretta ad operare la rimozione di un telo di colore verde, in fibra sintetica, che è stato posizionato sia all'interno della recinzione sia sulla stessa recinzione che separa il confine tra il mappale n. 2 e 3.

3.1 Con riferimento alla natura e alle caratteristiche del telo è lo stesso verbale di accertamento del Comune di Sedico a precisare che.. “*Data la consistenza dell'elemento contestato (telo cerato), la sua collocazione (posato e fissato su graticcio leggero di canne) si è dell'avviso che lo stesso non possa essere considerato attività edilizia*”.

Ne consegue come sia del tutto evidente il carattere amovibile di detto telo, in quanto, semplicemente poggiato sulla recinzione e legato con dei lacci alla siepe e, ciò, senza nessun' opera e struttura che possa far presumere una collocazione stabile e duratura.

3.2 Il manufatto di cui si tratta costituisce, allora, una struttura precaria e amovibile che non solo non configura l'esistenza di un'opera civile, ma soprattutto non determina il venire in essere di un'alterazione permanente dello stato dei luoghi, circostanza quest'ultima tutelata dall'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004.

4. Sul punto va, altresì, richiamato quell'orientamento giurisprudenziale (per tutti Cass. pen. Sez. III 18/06/1997 n. 5961) laddove ha affermato che *“l'alterazione”* acquista il carattere dell'alterazione permanente qualora essa sia di tale durata da comportare per un lungo periodo di tempo l'impossibilità di una ricostituzione del patrimonio naturale.

4.1 Sul punto risulta, altresì, condivisibile la ricostruzione di parte ricorrente che rileva come la finalità del telo in questione deve ritenersi diretta ad operare una protezione della siepe in fase di crescita, circostanza quest'ultima che consente di ricondurre la fattispecie di cui si tratta all'esimente di cui alla lett. b) dell'art. 149 della disciplina sopra citata.

5. Pur considerando dirimente l'accoglimento dell'eccezione sopra citata va rilevato che il provvedimento impugnato è stato adottato senza rispettare il principio di differenziazione tra l'attività della tutela paesaggistica e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistica-edilizia e, ciò, in violazione delle prescrizioni contenute dalla Delibera di Giunta Regionale n. 835/2010.

5.1 Il provvedimento di cui diniego del nulla osta paesaggistico è stato assunto, infatti, dal Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Sedico al quale competono le funzioni inerenti l'urbanistica, i lavori pubblici, la manutenzione delle infrastrutture e degli edifici, la gestione dell'ecocentro e, in generale, tutte quelle funzioni che inerenti al governo del territorio.

L'accoglimento delle eccezioni sopra citate consente di assorbire gli ulteriori motivi dedotti da parte ricorrente.

L'accoglimento del ricorso determina l'annullamento del solo provvedimento di rimozione del telo sopra ricordato, dovendosi ritenere che l'ulteriore atto impugnato integri la fattispecie di una mera nota e comunicazione tra le parti insuscettibile, in quanto tale, di determinare una qualche lesione nella posizione soggettiva della ricorrente.

La novità della fattispecie esaminata consente di compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo Accoglie così come precisato in parte motiva e, per l'effetto, annulla l'ordinanza comunale del 29.11.2011 con cui si ordina alla ricorrente di rimuovere il telo indicato e ripristinare lo stato originario dei luoghi
Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere

Giovanni Ricchiuto, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/04/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)